

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

Via Rovereto, 3/B
20871 Vimercate (MB)
C.F./P.I. 07509060963

PREMESSA

La materia dei rifiuti ha avuto ed ha tutt'ora una vita tormentata, caratterizzata dalla continua ricerca di un equilibrio tra le esigenze della produzione e la tutela dell'ambiente e della salute, con il risultato di ottenere un complesso di norme di difficile lettura e molto spesso in contrasto con le normative comunitarie.

Abbiamo voluto elaborare il presente documento, senza alcuna pretesa di esaustività dell'argomento, al fine di fornire un piccolo aiuto a tutti coloro i quali vogliono addentrarsi nella realtà dei rifiuti per la prima volta o che vogliono capire un po' di più questo "complicato mondo".

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Con il termine 'rifiuto' si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

I rifiuti possono essere classificati in base all'origine, in:

1. rifiuti *urbani*
2. rifiuti *speciali*

ed in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in (D.lgs 152/06 art.184 c.1):

3. rifiuti *pericolosi*
4. rifiuti *non pericolosi*

1. Per “rifiuto *urbano*” si intende:

- rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

2. Per “rifiuto *speciale*” si intende:

- ✓ rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- ✓ rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- ✓ rifiuti da lavorazioni industriali;
- ✓ rifiuti da lavorazioni artigianali;
- ✓ rifiuti da attività commerciali;
- ✓ rifiuti da attività di servizio;
- ✓ rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- ✓ rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Sono “rifiuti *pericolosi*” (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5):

- quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER. Detti rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall'origine;
- quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

Via Rovereto, 3/B
20871 Vimercate (MB)
C.F./P.I. 07509060963

PRODUTTORE DEI RIFIUTI: INDIVIDUAZIONE E RESPONSABILITA'

Il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (produttore iniziale).

Il nuovo disposto dell'art. 188 prevede che il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale.

GESTIONE FORMULARIO

Il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

Il FIR è uno dei tre strumenti - insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) ed al registro di carico e scarico dei rifiuti - previsti dal D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi) e successivamente dal D.Lgs. n.152/2006 al fine di controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non necessita di compilazione del FIR.

In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero e/o smaltimento, è necessario che il produttore compili il formulario e che il destinatario provveda a renderlo allo stesso entro 90 giorni.

Con la recente legge di bilancio, Legge n.205/2017, che introduce dal 2018 il nuovo art.194-bis al D.Lgs 152/06, è possibile la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, ovvero la restituzione da parte del trasportatore al produttore della copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, anche tramite PEC.

Sanzioni:

Chiunque effettui il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero chiunque indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €; si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice Penale (*Falsità ideologia in atto pubblico*) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

ELABORAZIONE MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE)

Il MUD è un insieme di dichiarazioni, presentate annualmente da soggetti quali discariche, trasportatori e produttori di rifiuti, alla Camera di commercio di pertinenza. Usualmente la scadenza per la presentazione è fissata il 30 aprile, sebbene tale data possa variare leggermente di anno in anno. In tale dichiarazione i rifiuti

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

Via Rovereto, 3/B
20871 Vimercate (MB)
C.F./P.I. 07509060963

vengono raggruppati per tipologia (tramite dei codici numerici chiamati CER), per produttore e per provenienza. La dichiarazione è il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 che ha modificato il nuovo codice ambientale ([Lgs. 152/2006]), viene reintrodotta l'obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10. Il D.Lgs. 205/10 ha eliminato l'obbligo di trasmissione del MUD per le imprese, in quanto obbligate ad aderire al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR). Tuttavia, fino alla piena operatività del SISTR rimane vigente l'obbligo di predisposizione del MUD da presentare entro il 30 aprile.

Sanzioni:

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione – **MUD** – ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €

REGISTRO CARICO/SCARICO

Il registro di carico/scarico contiene le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Il registro di carico e scarico, insieme al formulario, è prova della tracciabilità dei rifiuti e deve essere presentato alle Autorità preposte in caso di controllo.

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono i seguenti:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprenditori agricoli con un volume d'affari superiore a 8000€ che producono rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 184 comma 3:
 1. Rifiuti da lavorazioni industriali;
 2. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
 3. Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

I produttori obbligati devono registrare almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, devono tenere il registro presso l'impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti che NON sono tenuti alla compilazione dei registri di carico e scarico sono i seguenti:

1. Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00.
2. Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 1. attività agricole e agro-industriali;
 2. attività di demolizione, costruzione e scavo;
 3. attività commerciali;
 4. attività di servizio;

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

Via Rovereto, 3/B
20871 Vimercate (MB)
C.F./P.I. 07509060963

5. attività sanitarie.

3. Produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da:

1. macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti;
2. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sanzioni:

Chiunque ometta di tenere, ovvero chiunque tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 € nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (da un mese a un anno) dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente: da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.

CORRETTA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola. Il deposito temporaneo non può riguardare i rifiuti prodotti da terzi e i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con una delle seguenti modalità:

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità;
2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 di pericolosi
3. in ogni caso non deve avere durata superiore ad un anno, sempre se non supera i quantitativi di cui al punto 2.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti.

In caso di sostanze pericolose è necessario rispettare le norme che disciplinano l'etichettatura delle stesse e l'imballaggio in cui devono essere contenute.

Sanzioni:

Il codice dell'ambiente prevede all'art. 255 comma 1 che la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti o di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee costituisce un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, mentre all'art. 256 comma 2 stabilisce che le medesime condotte qualora compiute da titolari di imprese o da responsabili di enti integrano un reato contravvenzionale punito alternativamente con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2 600 a 26 000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi oppure congiuntamente con arresto e ammenda di uguale entità se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'art. 256 comma 3 del codice dell'ambiente sanziona chiunque, privato o imprenditore, realizza o gestisce una discarica non autorizzata con la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2 600 a 26 000 euro se nella discarica vengono smaltiti solo rifiuti non pericolosi e con la pena congiunta dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5 000 a 50 000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.